

N. R.G. 8/2016



**TRIBUNALE di GENOVA**  
**XI SEZIONE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 8/2016 promosso da:

**[REDACTED]** nato il **[REDACTED]** 1995 in Senegal rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandra Ballerini

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore presso **LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova**

parte resistente non costituita

e nei confronti di

**PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA**

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova, n. **[REDACTED]**/2015 notificato in data 3.12.2015

Il Giudice dott.ssa **FRANCESCA LIPPI**,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/06/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");

\*\*\*



Con ricorso depositato in data 4.1.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

*Nel provvedimento si legge: "il richiedente dichiara di aver abbandonato il Senegal per dissidi familiari. Il nonno paterno aveva lasciato in eredità ai suoi 5 figli terre e bestiame sia mucche che pecore. Le conflittualità all'interno di questa famiglia erano piuttosto alte e sono esplose al momento della scomparsa del nonno, al padre del richiedente è toccata solo la quinta parte del bestiame, mentre gli altri fratelli tra l'altro figli di altra moglie, si sono coalizzati per non dargli alcun terreno che poi verrà messo in valore attraverso la costruzione di abitazioni. Il padre del richiedente si è rassegnato a vivere con il solo bestiame. Alla morte di quest'ultimo evento che egli riconduce a pratiche magiche nefaste volute dai fratelli, la situazione è peggiorata tanto che si temeva gli zii volessero prendere alla vedova anche le bestie rimaste. Per un poco la madre ha resistito ma poi ha concesso che il figlio partisse e lasciasse il paese. Il finanziamento del viaggio è avvenuto mediante la vendita di due mucche.*

*Le dichiarazioni del richiedente raccontano di un conflitto familiare legato all'eredità della terra, e che il richiedente racconta di non poter tollerare tale conflitto, fatto di insulti e maldicenze e nulla più. Egli non riesce a specificare atti concreti di violenza subiti o che potrebbe subire, mentre racconta che le mucche ora che è partito sono state requisite dagli zii e quindi manca, al di là delle credenze spirituali, anche l'oggetto del contendere, non emergono elementi sufficienti a ritenere fondata la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Dichiara di temere gli effetti di una stregoneria. Non sono emersi elementi tali da far ritenere che il richiedente, in caso di rientro nel suo paese di origine, potrebbe subire conseguenze pregiudizievoli per la sua persona, né abbia prodotto documentazione sanitaria, che attesti come il convincimento di essere oggetto di sortilegio, peraltro espresso in maniera piuttosto flebile e distaccata, mini - a prescindere dall'effettivo pericolo- la sua salute psico-fisica."*

All'udienza del 10.6.2016 il ricorrente ha risposto all'interrogatorio libero condotto dal Giudice sugli aspetti critici evidenziati dalla Commissione.

Il ricorrente ha sostanzialmente confermato la versione fornita alla Commissione e ha ribadito il timore di rientrare nel suo paese in quanto, in tal caso, cercherebbe di riacquistare il possesso sui capi di bestiame di sua spettanza esponendosi così al rischio di venire ucciso dagli zii.

Ha aggiunto, rispetto alla versione offerta alla Commissione, che ribelli della zona, su richiesta degli zii, l'hanno cercato a casa senza trovarlo. Non ha, invece, fatto riferimento al timore di subire gli effetti malefici della stregoneria.

Il riferimento ai ribelli non presente nel verbale di audizione del ricorrente suscita le perplessità già espresse dalla Commissione sulla veridicità del racconto e sulla reale situazione di pericolo legata alla faida familiare.

Pur condividendo in parte le osservazioni svolte dal difensore sulla diffusione delle pratiche di stregoneria in certi contesti culturali e sulla credenza della reale pericolosità che delle stesse hanno molti degli stranieri provenienti dal continente africano, il giudicante ritiene di non poter attribuire piena attendibilità al ricorrente in quanto il racconto non è riscontrato né riscontrabile, neppure sotto il profilo dell'effettiva esistenza del dissidio familiare.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre



2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

1) lo Stato;

2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente



di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.

Inoltre, sempre in base all’art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l’autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Sulla base degli elementi acquisiti non può, dunque, ritenersi che il ricorrente sia un perseguitato e abbia diritto allo status di rifugiato.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251 occorre stabilire Senegal, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato” secondo quanto previsto dall’art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

a) “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

b) “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);

c) “l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell’ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere “quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro” ) l’unico elemento rilevante ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che “mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. (punto 29).



Ciò premesso, si deve escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti in quanto nel Senegal non vi è una situazione di conflitto armato.

Peraltro, con riferimento alla situazione della zona di provenienza del ricorrente (il ricorrente è nato e cresciuto a Sitaba un paese nella regione di Casamance), si osserva che il granaio del Senegal – il Casamance- è una regione storica nel sud del paese, tra la Guinea e il Gambia. Con la conquista dell'indipendenza nel 1960, la regione, ricca di legno di tek e di riso, ha avanzato con sempre maggior vigore richieste di autonomia, puntualmente negate dal governo di Dakar. La situazione si è trasformata in conflitto quando la terra è stata espropriata all'etnia locale dei Diola di culto animista, affidando ad una minoranza musulmana del Nord la gestione dei campi da coltivare e lo sviluppo delle infrastrutture turistiche. E' quindi dal 1982 che il Movimento Democratico del Casamance, nato nel 1947 per la conquista dell'indipendenza dai francesi, si trasforma in MFDC sotto la guida del suo leader più carismatico Diamacoune Senghor, dando origine ad un conflitto separatista che logora il paese africano ormai da decenni.

Gli enti governativi non hanno mai rilasciato un bilancio ufficiale delle vittime della Guerra del Casamance. Nel 2005 è stato siglato l'accordo di pace senza risultati positivi. A partire dal 2007 le negoziazioni tra il MFDC e Dakar si sono ulteriormente complicate a causa della frammentazione del Movimento successiva alla morte del leader Senghor. Dopo un periodo di importante stabilità, le tensioni latenti hanno ripreso forma con il riaccutizzarsi degli scontri tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. Sebbene la situazione di *Casamance* sia critica per le ragioni già evidenziate non si può ritenere che sussista una "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato", in quanto gli scontri tra ribelli e le forze di sicurezza senegalesi si verificano saltuariamente e fuori dei centri abitati.

Passando ad esaminare l'istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario per il contesto di grave emergenza umanitaria della zona di provenienza che consente di ritenere che lo stesso, una volta rientrato al suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte convenuta.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova n. [REDACTED] 2015 notificato in data 3.12.2015, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del



Accoglimento parziale del 30/06/2016  
RG n. 8/2016

rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 30 giugno 2016

Il GIUDICE  
dott.ssa FRANCESCA LIPPI

